

6732

6732/14

Gov 2096/14

Rep 5952/14



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA

Terza Sezione Civile

così composto:

Dott. Francesco Mannino	<i>presidente</i>
Dott. Stefano Cardinali	<i>giudice</i>
Dott.ssa Margherita Libri	<i>giudice rel.</i>

riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado, iscritta al N. 32017/2007 R.G.A.C., vertente

TRA

ITALPALLETS S.r.l. in liquidazione, P. Iva: 064281201, con sede in Calderara di Reno (Bo), Via Sandro Pertini n. 1, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Roma, Via Baldo degli Ubaldi n. 330, presso lo studio dell'Avvocato M. Assunta Iasevoli, che la rappresenta e difende, unitamente all'Avvocato Fabrizio Maria Prandi, come da procura in atti.

Attrice

E

CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI – CONAI, con sede in Roma, alla Via Tomacelli n. 132, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, elettivamente domiciliato in Roma, Largo Toniolo n. 6, presso lo studio dell'Avv. Gian Domenico Mosco che la rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Antonio Damiano, per mandato in margine alla comparsa di costituzione.

Convenuta – attrice in via riconvenzionale

OGGETTO: pagamento contributi consortili. Impugnazione delibera Consorzio.

CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale di udienza, riportandosi ai rispettivi atti e alle domande, eccezioni e conclusioni ivi svolte.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, la società Italpallets S.r.l. conveniva in giudizio, innanzi a questo Tribunale, il Consorzio Nazionale Imballaggi – Conai -, formulando le seguenti conclusioni: *“Voglia l’Ill.mo Giudice adito: in via principale: accertare e dichiarare come non dovute al Consorzio Nazionale Imballaggi da parte della società Italpallets S.r.l. le somme di cui alle fatture Conai n. 5447, 5448, 5449, 5450, 5446, 5445, del 12.02.07 e alla nota di addebito n. 27 del 21.02.07, così come qualsiasi altra somma in relazione alla verifica avviata con comunicazione del 18.12.2003; accertare e dichiarare in ogni caso la nullità, l’invalidità ed inefficacia, o comunque annullare, la delibera emessa dal Conai in data 20.03.07 e comunicata alla società attrice con lettera data 22.03.2007; in subordine: dichiarare tenuta la società Italpallets S.r.l. a corrispondere al Conai esclusivamente i contributi ambientali che sulla base dei principi esposti dall’attrice nell’atto introduttivo dovessero risultare dalla medesima dovuti e non ancora versati, dichiarando in ogni caso non dovuto dall’attrice alcunché a titolo di interessi di mora e/o di sanzioni; in via di estremo subordine: nella denegata ipotesi di applicazione a carico della Italpallets di una sanzione ex art. 5 comma 2 bis del regolamento Conai, dichiarare l’attrice comunque ammessa al pagamento della stessa nella misura ridotta di 1/3 così come previsto dall’art. 5 comma 5 del regolamento. In ogni caso, con vittoria di spese competenze ed onorari del giudizio.”*

Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il Consorzio convenuto chiedendo, previo accertamento dell’obbligo di pagamento del contributo ambientale Conai gravante su Italpallets S.r.l. “in relazione ai *pallets* in legno da essa prodotti nuovi e dei *pallets* in legno usati da essa riparati” di rigettare tutte le domande formulate dalla Italpallets, e di dichiarare la società obbligata al pagamento, a titolo di contributo ambientale, delle somme recate dalle fatture indicate in atti e addebitate con lettera del 20 febbraio 2007, oltre interessi e

sanzioni, ritenendo altresì il difetto di legittimazione della società ad impugnare la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Conai in data 20 marzo 2007 ed in ogni caso la tardività della stessa impugnazione. Chiedeva altresì, in via riconvenzionale, previo accertamento dell'effettivo ammontare del contributo ambientale Conai non dichiarato e versato nel periodo 1998-2002, la condanna della società attrice al pagamento del relativo importo, con pubblicazione della relativa sentenza su tre quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico.

La causa, autorizzato il deposito delle memorie ex articolo 183, comma VI, cod. proc. civ., rigettate le istanze istruttorie, acquisita documentazione conferente all'udienza del 15 gennaio 2013 veniva definitivamente rimessa in decisione, con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'impugnazione della delibera CONAI del 20 marzo 2007.

L'eccezione di carenza di legittimazione della società Italpallets S.r.l. all'impugnativa della delibera del Consiglio di Amministrazione Conai del 20 marzo 2007 è infondata e va disattesa. Pur riferendosi espressamente l'articolo 2606 cod. civ. alle delibere assunte dall'assemblea dei consorziati, analoga facoltà di impugnazione, in capo al singolo consorziato, deve reputarsi ammissibile anche con riguardo agli atti di organi collegiali diversi (nella specie, il Consiglio di Amministrazione), qualora gli stessi incidano direttamente sulla struttura e sull'ordinamento dell'ente ovvero su diritti soggettivi dei singoli consorziati.



Parimenti priva di fondamento è l'eccezione di decadenza dall'impugnazione. La domanda risulta, invero, proposta con citazione notificata il 27 aprile 2007, e può reputarsi dimostrato attraverso l'allegata documentazione (doc. n. 17, fascicolo parte convenuta) che la raccomandata con la quale è stata comunicata la sanzione sia pervenuta in data 28 marzo 2007, anteriore di trenta giorni (termine previsto dall'articolo 2606 cod. civ.), rispetto alla suddetta notificazione e pertanto utile ad affermare la tempestività dell'azione.

Il motivo di impugnazione è tuttavia infondato, non potendo reputarsi l'inosservanza dell'articolo 4, commi 2 e 3, del Regolamento consortile, in ordine ai tempi di comunicazione dei risultati della verifica e ai termini entro i quali la

stessa verifica deve essere compiuta dal Consorzio, quale causa di nullità ovvero di inefficacia della deliberazione, secondo quanto espressamente prospettato. In ogni caso, la durata della verifica appare strettamente correlata alla complessità delle attività di controllo svolte, al numero di operazioni poste in essere dalla società attrice, alla necessità di acquisire la documentazione e i chiarimenti richiesti, secondo quanto ampliamente dimostrato dai documenti e dalla corrispondenza versati in atti.

L'accertamento dell'obbligazione di pagamento del contributo ambientale.

La società attrice è tenuta al pagamento del contributo ambientale sui *pallets* ceduti nel periodo compreso tra il novembre 1998 e l'agosto 2002, essendo i *pallets* – speciali pedane in legno utilizzate per il trasporto e l'immagazzinamento delle merci - dalla stessa prodotti e commercializzati da considerare sotto ogni profilo imballaggi e dovendo il contributo applicarsi sia in relazione alla rivendita di prodotti nuovi e di prodotti assemblati, sia avuto riguardo ai *pallets* usati, previa riparazione e ritrattamento. In base al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (c.d. decreto Ronchi, oggi abrogato e sostituito dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) non è invero previsto alcun esonero dagli obblighi di partecipazione e contribuzione al Conai a favore delle imprese che svolgano attività di acquisto di *pallets* usati e di successiva rivendita, previa se del caso riparazione ovvero rigenerazione dell'imballaggio. Ed invero, le uniche ipotesi di esonero da tale obbligo sono stabilite con riferimento agli imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato previa cauzione (art. 38, comma 3, lett. c) e art. 41, comma 2, lett. h) decreto Ronchi, articolo 14, comma I, statuto Conai), cui vanno aggiunte in generale quelle relative agli imballaggi insuscettibili di confluire nel servizio pubblico di raccolta in quanto le attività di ritiro, raccolta, recupero e riciclaggio sono svolte autonomamente da un produttore di imballaggi che sia in grado di recuperare tutta la sua produzione presso piattaforme private. E non vi è prova, nelle risultanze in atti, che gli imballaggi in questione rientrino in taluna delle suddette ipotesi. Non si tratta, invero, di *pallets* riutilizzabili per i quali sia stata prestata cauzione, né di imballaggi insuscettibili per altro verso di confluire nel servizio pubblico di raccolta dei rifiuti.



Inoltre la cessione di *pallets* usati previa riparazione costituisce senz'altro una prima cessione, soggetta al pagamento del relativo contributo, in quanto la reimmissione sul mercato avviene dopo un'attività di riparazione, ritrattamento e rigenerazione che ha comportato un nuovo "ciclo di vita" ed una nuova prima cessione. I *pallets* ceduti, proprio in quanto utilizzabili solo per effetto del processo di previa riparazione e rigenerazione, sono destinati a divenire nuovamente rifiuti di imballaggio per i quali si renderà necessario predisporre la relativa attività di ritiro e di avvio al recupero. La finalità perseguita dal c.d. Decreto Ronchi, che impone il pagamento del contributo ambientale, è quella di distribuire sulle imprese produttrici gli oneri ed i rischi di inquinamento derivanti dall'immissione di prodotti, e ciò a prescindere dall'origine della materia prima trattata. I soggetti che immettono i prodotti sul mercato hanno, invero, l'onere di provvedere al loro smaltimento, recupero, riciclaggio al fine di impedirne l'effetto inquinante.

L'attività di recupero successivo del rifiuto dà luogo, pertanto, a un prodotto che viene immesso sul mercato attraverso una nuova "prima cessione" ed il cedente è perciò obbligato, come se si trattasse di un imballaggio mai utilizzato, a versare il contributo. Non può dunque, alla stregua di tali rilievi, ipotizzarsi alcuna duplicazione di pagamenti, configurabile solo ove l'imballaggio usato fosse direttamente riutilizzato e reimpresso sul mercato, senza alcuna attività inquinante. Le considerazioni svolte sul punto dal Conai convenuto appaiono, dunque, pienamente condivisibili.

Accertato nei suddetti termini l'obbligo di pagamento della società attrice, si deve poi rilevare, quanto alla domanda riconvenzionale svolta dal consorzio convenuto, che la pretesa diretta ad ottenere la condanna della Italpallets al pagamento dei contributi ambientali per il periodo indicato nella comparsa di risposta e con riferimento agli importi recati dalle fatture in atti, deve essere accolta, non avendo la società attrice assolto all'onere su di essa incombente di allegare e dimostrare, a fronte dell'omesso pagamento del contributo ambientale in relazione a tutte le operazioni di cessione compiute (di *pallets* nuovi ed usati), l'entità delle cessioni di *pallets* usati non soggette al pagamento del contributo. Fermo l'obbligo di corrispondere i contributi consortili in relazione ai prodotti

commercializzati dall'attrice, e considerato che non tutta l'attività di commercializzazione di *pallets* usati è soggetta al pagamento del contributo Conai, tanto in forza dell'attuale disciplina normativa di cui al d.lgs. n. 152/06, quanto in forza della normativa precedente, spettava alla società tenuta al pagamento fornire gli elementi necessari ad individuare le operazioni relative ai *pallets* usati non soggette al contributo per le ragioni sopra esposte, così limitando il pagamento alle cessioni di imballaggi nuovi e di imballaggi usati previa riparazione e rigenerazione. Del resto è la società attrice, che ha effettuato le varie operazioni di commercializzazione di *pallets* nuovi ed usati, l'unico soggetto in condizioni di poter distinguere le varie cessioni così da individuare quanta parte della sua attività debba andare esente dal pagamento del contributo. Nessuna indicazione specifica in tal senso risulta essere mai stata fornita, sia durante l'esecuzione della verifica, nel corso della quale sono stati trasmessi meri prospetti acquisti - vendite dal 1998 al 2002 (doc. n. 6, fascicolo parte attrice) recanti riferimenti a prodotti nuovi e usati, senza opportuna distinzione, sia nel corso del presente giudizio (le schede riassuntive prodotte dalla società attrice - doc. 33-37, all. memoria ex art. 183, VI comma, n. 2, cod. proc. civ., - risultano del tutto generiche e prive di riferimenti ai processi di recupero). La prova testimoniale articolata sul punto dalla Italpallets, ha ad oggetto capitoli riferiti a circostanze genericamente formulate (n. 3, memoria ex art. 183, VI comma, n. 2, cod. proc. civ.) oltre che contenenti valutazioni e giudizi non demandabili ai testimoni, e in massima parte prive di rilevanza ai fini della individuazione dei *pallets* non rigenerati. Tale carenza consente di reputare la società attrice obbligata al pagamento dell'intero importo dei contributi ambientali posti a carico della stessa all'esito della verifica espletata.

La domanda principale svolta dalla Italpallets deve essere rigettata.

In accoglimento della domanda spiegata in via riconvenzionale dal Consorzio, la società attrice va pertanto condannata al pagamento della somma di €. 89.238,46, oltre interessi di mora come da regolamento, dalla maturazione al saldo.

Quanto alla domandata riduzione dell'ammontare della sanzione, deve osservarsi che tale possibilità è riservata dall'articolo 5, comma 5, del regolamento Conai, al solo caso del pagamento eseguito entro sessanta giorni dalla comunicazione. Difettano, pertanto, i presupposti applicativi della disposizione invocata dalla società attrice.

Deve infine essere rigettata la domanda, svolta sempre in via riconvenzionale dal consorzio convenuto, di pubblicazione della sentenza, attesa l'evidente genericità della stessa, priva di ogni precisazione in ordine al relativo fatto costitutivo.

In considerazione della complessità delle questioni trattate e della ritenuta infondatezza delle eccezioni preliminari di difetto di legittimazione attiva e di decadenza dall'impugnazione e della domanda di pubblicazione della sentenza, appare equo compensare per un terzo le spese del presente giudizio, con la condanna della società attrice al pagamento, in favore del Conai, dei residui due terzi, liquidati come da dispositivo, secondo il valore della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, come sopra composto, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al N. 32017/2007 R.G., promosso dalla Italpallets S.r.l. nei confronti del Consorzio Nazionale Imballaggi – Conai, così provvede:

- Rigetta le domande svolte dalla Italpallets S.r.l..
- In parziale accoglimento della domanda riconvenzionale del Conai, condanna la Italpallets S.r.l. al pagamento, in favore del consorzio convenuto, della somma di €. 89.238,46, oltre interessi come da regolamento, dalla maturazione al saldo.
- Dichiara compensate per un terzo le spese di lite e condanna la società attrice al pagamento dei residui due terzi, liquidati nella misura di €. 7.000,00 per compensi, oltre Iva e Cpa come per legge.

Così deciso in Roma, in data 17 dicembre 2013, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile del Tribunale.

Il Giudice estensore
dott.ssa Margherita Libri

Il Presidente

dott. Francesco Mannino

TRIBUNALE DI ROMA
Sezione 3^a Civile
Depositato in Cancelleria
Roma, 11.2.4.MAR. 2014
IL DIRETTORE DELLA CANCELLERIA